

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA

ANNO III.

Mogadiscio, 25 Marzo 1972

Suppl. n. 3 al n. 3

DIREZIONE E REDAZIONE

Presso la Presidenza del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Pubblicazione Mensile

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — ABBONAMENTI: Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 300 — L'abbonamento richiesto in tempo stabilito, decorre dal 1° Gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — INSERZIONI: per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affari.

SOMMARIO



PARTE PRIMA

LEGISLATIVE AND ADMINISTRATIVE ACTS

FIRST PART

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

- LEGGE N. 15 del 12 Gennaio 1972 — *Riduzione dei canoni di affitto dei fabbricati in muratura e costruzioni precarie.* Pag. 235
- LEGGE N. 16 del 2 Marzo 1972 — *Istituzione dell'Ufficio del Giudice di Esecuzione della C. S. N. Corte Sicurezza Nazionale.* » 237
- LEGGE N. 17 del 4 Marzo 1972 — *Esclusiva esportazione di prodotti aromatici all'E.N.C.* » 239
- LEGGE N. 18 del 11 Marzo 1972 — *Azienda Statale produzione Importazione Medicinali e Affini.* » 240

LAW No. 19 of 11 March 1972 — <i>Abolition of Private Notarie.</i>	Pag. 243
LAW No. 20 of 12 March 1972 — <i>Appointment of Personnel to the Public Relation Office.</i>	» 244
LEGGE N. 21 del 12 Marzo 1972 — <i>Vigilanza della Cassa Assicurazione Sociale della Somalia.</i>	» 246
LEGGE N. 22 del 13 Marzo 1972 — <i>Istituzione di Cooperative Nazionali per Autotrasportatori Civili.</i>	» 247

SECOND PART

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.

PARTE PRIMA
ATTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI
FIRST PART
LEGISLATIVE AND ADMINISTRATIVE ACTS

LEGGE n. 15 del Gennaio 1972.

Riduzione dei canoni di affitto dei fabbricati in muratura e costruzioni precarie.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

VISTE la Prima e la Seconda Carta della Rivoluzione del 21 Ottobre 1969;

VISTA la Legge 12 Aprile 1971 n. 30 relativa alla «Determinazione dei canoni di affitto dei fabbricati urbani adibiti a civile abitazione ed altri usi lucrativi»;

VISTA la Legge 28 Settembre 1970 n. 62 sulla riduzione degli assegni e sospensione degli aumenti periodici di stipendio del personale civile dello Stato;

RAVVISATA la necessità di ridurre i canoni di affitto dei fabbricati in muratura e costruzione precarie siano essi adibiti a civile abitazione o ad altri usi lucrativi «commerciali, artigianali, professionali e simili» occupati esclusivamente da cittadini Somali; e, l'opportunità di non estenderli agli stranieri perchè non colpiti dalla riduzione degli stipendi od altri;

SENTITO il Consiglio dei Segretari di Stato;

PRESO ATTO dell'approvazione del Consiglio Rivoluzionario Supremo;

PROMULGA

la seguente Legge:

Art. 1

Con decorrenza dal 1 Gennaio 1972, tutti i canoni di affitto dei fabbricati in muratura e costruzione precarie di pertinenza dei privati, adibiti sia a civile abitazione o ad attività lucrative ed occupati esclusivamente da cittadini Somali sono ridotti nella misura del 20% dell'ammontare dei canoni di affitto determinati dagli artt. 1, 2 e 7 della Legge 12 Aprile 1971 n. 30.

Art. 2

Il beneficio della riduzione di cui all'art. 1 della presente Legge non si estende agli stranieri perchè non colpiti dalle norme sulle riduzioni degli assegni e stipendi di cui alla Legge 28 Settembre 1970 n. 62 od altri.

Art. 3

I locatari non possono essere soggetti a sfratto da parte dei locatori a causa della riduzione dei canoni di affitto di cui alla presente Legge.

Art. 4

Chiunque contravviene alle disposizioni della presente Legge è passibile alle sanzioni penali previste dall'art. 6 della Legge 12 Aprile 1971 n. 30.

Art. 5

E' abrogata ogni norma contraria od incompatibile con la presente Legge.

Art. 6

La presente Legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Democratica Somala.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e di farla osservare come Legge dello Stato.

Mogadiscio, li 12 Gennaio 1972.

IL PRESIDENTE
del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Magg. Gen. Mohamed Siad Barre

LEGGE n. 16 del 2 Marzo 1972.

Istituzione dell'Ufficio del Giudice di Esecuzione della C.S.N. (Corte di Sicurezza Nazionale).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

VISTO la Prima Carta della Rivoluzione;

VISTO la Legge 10 Gennaio 1970, n. 3 istitutiva della Corte di Sicurezza Nazionale e le successive modifiche;

CONSIDERATA la necessità di istituire un Ufficio per le esecuzioni delle decisioni della Corte di Sicurezza Nazionale per la parte relativa ai danni patrimoniali cagionati dal reato;

PRESO ATTO dell'approvazione del Consiglio Rivoluzionario Supremo;

PROMULGA

la seguente Legge:

Art. 1

E' istituito in seno alla Corte di Sicurezza Nazionale, un Ufficio per le esecuzioni dirette da uno dei membri della stessa Corte, appositamente nominato quale Giudice di Esecuzione, e ha sede in Mogadiscio e giurisdizione su tutto il Territorio della Repubblica Democratica Somala.

Art. 2

Il Giudice di Esecuzione dirige il processo di esecuzione delle sentenze della Corte di Sicurezza Nazionale per quanto concerne le condanne alla restituzione dei beni distrutti o sottratti allo Stato ed al risarcimento per i danni cagionati ai beni di proprietà dello Stato.

Il Giudice di Esecuzione provvede inoltre, all'esecuzione delle sentenze della Corte di Sicurezza Nazionale che comminano la confisca dei beni di proprietà di condannati.

Un Regolamento del processo di esecuzione sarà emanato con Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo.

Art. 3

Per l'esecuzione delle sentenze delle Sezioni Regionali e Distrettuali della Corte di Sicurezza Nazionale, potrà essere delegato un membro delle Forze Armate, che abbia una certa esperienza nel campo giuridico.

Art. 4

La presente Legge entra in vigore con effetto immediato.

Mogadiscio, li 2 Marzo 1972.

IL PRESIDENTE
del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Gen. Div. Mohamed Siad Barre

LEGGE n. 17 del 4 Marzo 1972.

Esclusiva esportazione di prodotti aromatici all'E.N.C.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

SENTITO il Consiglio dei Segretari;
PRESO NOTA dell'approvazione del Consiglio Rivoluzionario
Supremo;

PROMULGA

la seguente Legge:

Art. 1

E' reso esclusivo all'Ente Nazionale del Commercio l'esportazione dei seguenti prodotti:

Incenso di ogni tipo, Myrrah, Gomma Arabica e Habak Hadi.

Art. 2

L'E. N. C. acquista i prodotti di cui all'art. 1 della presente Legge dai venditori locali e seleziona i singoli prodotti riclassificando in vari gradi.

Art. 3

Per l'uopo, l'E.N.C. acquisterà i suddetti prodotti col prezzo fissato con Decreto del Segretario di Stato al Commercio.

Art. 4

L'E.N.C. è obbligata a cercare il Mercato Estero per la vendita dei prodotti su indicati.

Art. 5

I prezzi dei prodotti, saranno fissati di volta in volta a secondo la richiesta e l'offerta del mercato col Decreto del Segretario al Commercio sentito l'E.N.C.

Art. 6

Chiunque violi le disposizioni della presente Legge è punito con la reclusione fino ad un anno, o della multa non inferiore al valore della merce sequestrata e nei casi di maggiore gravità della reclusione e la multa congiuntamente.

Ad ogni caso la merce è confiscata ed è devoluta allo Stato.

Art. 7

La presente Legge entra in vigore il giorno 1 Dicembre 1971.
Mogadiscio, li 4 Marzo 1972.

IL PRESIDENTE

del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Gen. Div. Mohamed Siad Barre

LEGGE n. 18 del 11 Marzo 1972.

Azienda Statale Produzione Importazione Medicinali e Affini.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

VISTA la Prima Carta della Rivoluzione;

VISTA la Legge 1 Marzo 1972 con la quale veniva Statalizzata l'importazione e distribuzione di medicinali e prodotti affini;

CONSIDERATA la necessità di istituire una opposita azienda autonoma per la produzione, importazione e distribuzione dei prodotti farmaceutici ed affini;

PRESO ATTO dell'approvazione del Consiglio Rivoluzionario Supremo;

PROMULGA

la seguente Legge:

CAPO I.

Istituzione, Scopo ed Organizzazione dell'Azienda

Art. 1

Istituzione

E' istituita l'Azienda Statale Produzione, Importazione Medicinali e Affini, avente personalità giuridica propria, con sede legale ed amministrativa in Mogadiscio.

L'Azienda è sottoposta alla vigilanza del Segretario di Stato alla Sanità.

Art. 2

Scopo

L'Azienda ha lo scopo di favorire lo sviluppo sociale nel territorio esercitando all'uopo le prerogative previste dalla legge cui alla premessa. A tale fine l'Azienda provvede in esclusiva:

- a) La produzione di medicinali ed i prodotti farmaceutici;
- b) All'importazione, la distribuzione di medicinali;
- c) La fissazione ed il controllo dei prezzi di vendita al pubblico dei suddetti prodotti da parte delle Co-operative Farmaceutiche operanti nel territorio;
- d) Può importare e produrre, prodotti chimici, articoli sanitari ed affini.

Art. 3

L'Azienda è retta da un Direttore Generale, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Suprmo, su proposta del Segretario di Stato alla Sanità, sentito il Consiglio dei Segretari di Stato. Egli è coadiuvato nello spletamento delle sue funzioni da Direttori Settoriali.

Il trattamento economico del Direttore Generale sarà fissato nello stesso decreto di nomina.

Art. 4

Il Direttore Generale rappresenta legalmente l'Azienda e ne è responsabile verso il Segretario di Stato alla Sanità. Egli è investito dei più alti poteri ed in particolare spetta ad esso:

- a) di impartire le necessraie direttive per lo svolgimento dell'attività dell'Azienda;
- b) vigilanza e controllo sull'andamento della gestione amministrativa-contabile;
- c) nomina il personale ad eccezione dei Direttori; fissare gli stipendi e le altre condizioni di assunzione di servizio, in base alle norme generali del personale civile dello Stato;
- d) adottare i provvedimenti disciplinari a carico del personale dipendente;
- e) stipulare contratti ed assumere impegni finanziari e commerciali in nome dell'Azienda;
- f) preparare entro il 31 Luglio di ciascun anno il bilancio, preventivo delle spese ed entrate, da sottoporre all'approvazione del Segretario di Stato alla Sanità;
- g) presentare entro il 15 marzo di ciascun anno il conto consuntivo relativo ad ogni precedente esercizio finanziario;
- h) predisporre il regolamento interno dell'Azienda da approvarsi con decreto del Segretario di Stato alla Sanità;
- i) co-ordinare e sovraintendere ai lavori del personale subalterno;
- l) provvedere in genere a tutto quanto occorre per il regolare funzionamento dell'Azienda, nei limiti delle sue facoltà.

CAPO II.

Gestione Finanziaria

Art. 5

Il patrimonio dell'Azienda è formato:

- a) da un fondo di dotazione di Sh. So. 3.000.000 costituito dal Governo:

- b) dai beni mobili ed immobili eventualmente assegnati in via definitiva dal Governo per l'esercizio delle sue attività;
- c) dalle donazioni da qualsiasi altro provento;
- d) dalle eccedenze attive di ciascun esercizio nella misura stabilita di esercizio in esercizio con provvedimento del Segretario di Stato alla Sanità.

Art. 6

Bilancio Preventivo

1. L'Azienda autonoma deve preparare, entro il 31 Luglio di ciascun anno, il Bilancio preventivo relativo ad ogni anno finanziario.

2. Il Bilancio deve contenere le entrate e tutte le spese dell'Azienda nel loro ammontare lordo e deve essere trasmesso per l'approvazione, al Segretario di Stato alla Sanità entro il 15 Agosto di ciascun anno.

3. Il Bilancio dell'Azienda sarà unito in allegato al Bilancio Generale dello Stato.

4. L'esercizio finanziario dell'Azienda deve coincidere con l'esercizio finanziario del Bilancio dello Stato.

Art. 7

Bilancio Consuntivo

1. L'Azienda deve presentare al Segretario di Stato entro il 15 Marzo di ciascun anno, il Bilancio Consuntivo relativo ad ogni precedente esercizio finanziario.

2. Il Bilancio consuntivo deve contenere tutti i conti necessari ad illustrare i risultati della gestione, nonchè il raffronto fra le entrate e le spese previste e quelle effettive.

3. Il Bilancio Consuntivo dell'Azienda dovrà essere unito in allegato al Bilancio Consuntivo dello Stato.

Art. 8

Contratti

Ogni contratto il cui importo superi l'ammontare di Sh. So. 15.000, deve essere stipulato previa approvazione iscritta del Segretario di Stato alla Sanità.

Art. 9

Risultato dell'Esercizio

1. Il Segretario di Stato alla Sanità può con proprio decreto disporre la devoluzione tutto o in parte delle eccedenze attive dell'esercizio all'Erario.

2. Le perdite sono coperte dal Ministero della Sanità, al quale dovrà essere fatta prevenire apposita richiesta motivata, entro 30 giorni dalla chiusura del conto consuntivo.

Art. 10

Registri Contabili

L'Azienda deve tenere i seguenti registri:

- a) Libro Inventario;
- b) Libro Giornale;
- c) Libro Mastro;
- d) Libro Cassa.

CAPO III.

Disposizioni finali

Art. 11

Salvo quanto disposto nella presente legge, ai fini dei controlli preventivi e successivi, l'Azienda è soggetta alle norme di cui alla legge 1 Aprile 1970, N. 16 e successive modifiche, relativa agli Enti di Diritto Pubblico.

Art. 12

Il Segretario di Stato alla Sanità è autorizzato ad emanare norme regolamentari, relative all'organizzazione Amministrativa e Contabile dell'Azienda.

Art. 13

Personale

Il regime giuridico del personale dell'Azienda è regolato dalle norme sul Personale Civile dello Stato.

Art. 14

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Mogadiscio, li 11 Marzo 1972.

IL PRESIDENTE
del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Mogadiscio, li 11 Marzo 1972.

LAW No. 19 of 11 March 1972.

Abolition of private Notaries.

THE PRESIDENT
OF THE SUPREME REVOLUTIONARY COUNCIL

TAKING NOTE of the approval of the Supreme Revolutionary Council;

HEREBY PROMULGATES

the following law:

Article 1

Abolition of Private Notaries

The institution of private notaries as established by Law No. 8 of 15th February, 1961, and Legislative Decree No. 1 of 2nd March, 1962, is hereby abolished.

Article 2

Exercise of Functions of Notaries

1. Notwithstanding anything contained in the laws referred to in Article 1, the functions of notaries laid down therein shall be exercised only by such suitably qualified persons as are appointed by decree of the President of the Supreme Revolutionary Council on the proposal of the Secretary of State for Justice and Religion.

2. The terms and conditions of service of the notaries referred to in paragraph 1 of this Article shall be laid down in the regulations.

Article 3

*Responsibility of Department
of Judiciary and Professional Affairs*

The Department of Judiciary and Professional Affairs established under the Ministry of Justice and Religion shall be responsible for the proper organisation and administration of notaries appointed under this Law.

Article 4
Regulations

Regulations for the proper implementation of this Law shall be issued by decree of the President of the Supreme Revolutionary Council on the proposal of the Secretary of State for Justice and Religion.

Article 5
Repeal

Any law or provision contrary to or inconsistent with the provisions of this law is hereby repealed.

Article 6
Coming into force

This Law shall come into force 15 days after its publication in the Official Bulletin.

Mogadiscio, 11 March, 1972.

THE PRESIDENT
of the Supreme Revolutionary Council
Jaalle Maj. Gen. Mohamed Siad Barre

LAW No. 20 of 12 March 1972.

Appointment of personnel to the Public Relations Office.

THE PRESIDENT
OF THE SUPREME REVOLUTIONARY COUNCIL

TAKING NOTE of the approval of the Supreme Revolutionary Council;

PROMULGATES

the following Law:

Article 1

Notwithstanding the provisions of the Civil Service Law No. 29 of 1st April, all graded Personnel appointed by Presidential Decree to the Public Relations Office established by Law No. 5 of 24th December 1970 shall be deemed to be in the permanent Civil Service as from the date their appointment.

2. The personnel referred to under para I of this article shall be absorbed in the civil service in the appropriate Division and Grade as set out in the establishment of the Public Relations Office due to be implemented.

Article 2

The Personnel mentioned in article I above shall be subject to the provisions of Civil Service Law No. 29 of 1st April 1970.

Article 3

This Law shall come into force with immediate effect and shall be published in the Official Bulletin.

Mogadishu, 12 March, 1972.

THE PRESIDENT
of the Supreme Revolutionary Council
Maj. Gen. Mohamed Siad Barre

LEGGE n. 21 del 12 Marzo 1972.

Vigilanza della Cassa Assicurazione Sociale della Somalia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

VISTE la Prima e la Seconda Carta della Rivoluzione del 21 Ottobre 1969;

VISTO la Legge 3 Giugno 1962 n. 14 dell'Ordinamento del Governo e successive modifiche;

VISTE le norme relative alla Cassa Assicurazioni Sociali della Somalia;

RAVVISATA la necessità a che la sovrintendenza e l'alta vigilanza della Cassa Assicurazioni Sociali della Somalia sia devoluta al Ministero della Sanità e di distaccarla dal Ministero del Lavoro e dello Sport;

SENTITO il Consiglio dei Segretari di Stato;

PRESO ATTO dell'approvazione del Consiglio Rivoluzionario Supremo;

PROMULGA

la seguente Legge:

Articolo Unico

La Cassa per le Assicurazioni Sociali della Somalia è posta sotto la Vigilanza Generale del Segretario di Stato alla Sanità, il quale assicura che essa operi in conformità alle norme che la regolano nonchè agli interessi superiori dello Stato.

La presente Legge entra immediatamente in vigore.

Essa sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Democratica Somala.

Mogadiscio, li 12 Marzo 1972.

IL PRESIDENTE
del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Magg. Gen. Mohamed Siad Barre

LEGGE n. 22 del 13 Marzo 1972.

Istituzione di Cooperative Nazionale per Autotrasportatori Civili.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

VISTO la Prima e la Seconda Carta della Rivoluzione del 21 Ottobre 1969;

PRESO ATTO dell'approvazione del Consiglio Rivoluzionario Supremo e Consiglio dei Segretari di Stato in data 10 Gennaio 1972.

PROMULGA

la seguente Legge:

Art. 1

Sono istituite due Cooperative Nazionale per Autotrasportatori Civili in tutto il Territorio Nazionale, una per il trasporto di persone e l'altra per il trasporto di merci e cose.

Le due Cooperative hanno l'esclusività per il trasporto di persone, merci e cose dei privati.

Art. 2

Lo Stato e gli Enti Pubblici devono esclusivamente rivolgersi a dette Cooperative in caso di una esigenza per automezzo privato.

Art. 3

Le Cooperative di cui all'Art. 1 della presente legge, avranno la loro sede in Mogadiscio ed avranno dei filiali in diverse zone del Territorio Nazionale (Regioni e Distretti).

Art. 4

Le Cooperative saranno amministrare dai Rappresentanti del Governo congiuntamente con i Rappresentanti dei proprietari degli autoveicoli in riferimento.

Art. 5

- a) E' reso obbligatorio l'iscrizione alle cooperative Nazionali Autotrasportatori di tutti gli automezzi destinati al Trasporto di persone, merci e cose ad eccezione di quelle destinate ad uso personale.

- b) Le macchine che non sono registrate presso le Cooperative Nazionale di cui all'Art. 1 della presente legge o nei loro filiali indicati nell'Art. 3 della stessa legge, non possono effettuare alcun servizio inerente trasporto persone, merci e cose.

Art. 6

E' categoricamente proibito ai proprietari di autoveicoli per merci, trasportare delle persone sui loro automezzi destinati esclusivamente per il trasporto di merci o cose. Tuttavia in via temporanea per alcune zone del Territorio possono gli autoveicoli per merci o cose, trasportare anche persone dietro autorizzazione del Segretario di Stato ai Trasporti e ciò fino a quando saranno disponibili mezzi adatti esclusivamente per il trasporto di persone. Il Segretario di Stato ai Trasporti può delegare il suddetto potere agli Organi periferici.

Gli autoveicoli adibiti al trasporto delle persone possono trasportare merci di poco entità che non superano gli effetti personale del passeggero.

Art. 7

Al Segretario di Stato ai trasporti è affidato il compito di classificare gli autoveicoli secondo il servizio assegnato a ciascuno di esso. Al medesimo spetta il potere discrezionale per determinare il servizio di trasporto di minore importanza che viene lasciato al singolo proprietario ad eseguirlo con i propri mezzi ad esclusione della Cooperativa.

Art. 8

- a) Al Servizio Trasporti Civili (STC) del Ministero dei Trasporti è affidato il compito di coordinare le attività degli automezzi iscritti nei registri delle Cooperative Nazionale Autotrasportatori fino alla formazione definitiva degli Organi Rappresentativi delle Cooperative di cui all'Art. 4 della presente Legge.
- b) I requisiti dei membri rappresentanti delle Cooperative saranno stabili nel regolamento di esecuzione della presente Legge.

Art. 9

1. E' stabilita una percentuale fino al massimo di 2% da corrispondere da parte di ciascun proprietario di auto alla Cooperativa, in seguito ad ogni servizio che sarà reso da ogni autoveicolo per il funzionamento della Cooperativa stessa.

2. Parimenti, ogni veicolo, a seguito del servizio che sarà reso da esso, dovrà pagare all'erario dello Stato un tantum nella misura di 3% dell'introito conseguito per la contribuzione della manutenzione delle strade.

3. Per i proprietari degli automezzi che non compiono dei regolari viaggi, a loro carico vi sarà una somma forfettaria che sarà fissata dal Segretario di Stato alle Finanze per spese di manutenzione strade.

Art. 10

Sono stabilite delle tariffe fisse per il trasporto persone e cose da un luogo all'altro per tutto il Territorio Nazionale il cui ammontare sarà indicato con un apposito decreto del Segretario di Stato ai Trasporti.

Art. 11

Tutte le Cooperative private di specie e quelle esistenti nel Territorio prima dell'emanazione della presente legge, sono considerate abrogate.

Art. 12

I contravventori alla disposizione prevista negli articoli di legge sopra citate, secondo la gravità del fatto illecito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno soggetti ad una multa da Sh. So. 100 a Sh. So. 2.000.

Art. 13

Con un decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo su proposta del Segretario di Stato ai Trasporti, sarà emanato un regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 14

E' abrogata ogni legge o disposizione di legge contraria ed incompatibile con le norme della presente legge.

Art. 15

La presente legge entra in vigore con effetto immediato e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Democratica Somala.

Mogadiscio, li 13 Marzo 1972.

IL PRESIDENTE
del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Jaalle Magg. Gen. Mohamed Siad Barre

PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.

